gni di diniego) Questi sono i precisi termini dell'emendamento della minoranza della Commissione.

Dopo l'onorevole Miglietti è sorto l'onorevole Cassinis ad affermarci che non è necessario introdurre in questa legge definizione alcuna, perchè i magistrati potranno illuminarsi leggendo le discussioni della Camera: or bene, i magistrati troveranno che il Ministero la intende in un modo, ed il relatore della Commissione in un altro; io chiedo alla coscienza di voi tutti: come dovranno giudicare i magistrati?

Voci. Come crederanno! secondo la loro coscienza!

BOGGIO. Ma perchè ci rimetteremo al loro arbitrio invece di evitare ogni ambiguità con una definizione chiara e precisa? Comunque poi, non possiamo chiudere la discussione sopra due allegazioni affatto contraddittorie; epperciò, prima che si voti, io credo che sia necessario che il signor guardasigilli spieghi le sue parole, affinchè, se venisse reietto l'emendamento dell'onorevole Alvigini, rimanga almeno una dichiarazione del signor ministro, la quale si potrà invocare dinanzi ai tribunali per istabilire che, anche nel concetto del Ministero, la mera cospirazione non deve essere punita, ma che allora solamente si fa luogo ad azione penale quando essa sia stata manifestata, cioè susseguita o accompagnata da fatti preparatorii. E, quando si ottenga cotesta dichiarazione, allora potrà la Camera passare ai voti con più tranquilla coscienza.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Ho già inteso a dire che io dichiarai nella prima mia risposta, che tra la proposta del Ministero e quella della minoranza della Commissione non vi fosse che una diversità di forma.

Non mi rammento di avere fatta questa dichiarazione, anzi ho detto che la proposta del Ministero tendeva a punire la semplice cospirazione con la pena della reclusione, e la cospirazione con atti preparatorii con la pena dei lavori forzati, facendo notare che il Ministero aveva così formolato il suo progetto per uniformarsi alle disposizioni del Codice penale, il quale statuisce che vi è cospirazione punibile quando v'esiste concerto tra due o tre persone di commettere il reato; aggiungasi però che io accettava la proposta della minoranza della Commissione, perchè, senza allontanarsi molto dal concetto del Governo, che è quello di punire le cospirazioni, era più mite, in quanto che non dava luogo a castigo se non quando, oltre al concerto verbale, vi è ancora qualche atto preparatorio. Ecco ciò che ho dichiarato. Se le mie parole fossero state frantese, o se io non mi fossi spiegato abbastanza chiaramente, intendo che questo e non altro sia il loro significato.

Poichè ho la parola farò un'osservazione intorno al sotto-emendamento dell'onorevole Michelini.

Mi è stato molto grato di sentire che l'onorevole Cassinis sia venuto in appoggio della proposta della minoranza della Commissione, che è accettata dal Ministero. Non credo però che, per determinare la Camera ad accettare questa proposta, sia necessario l'emendamento dell'onorevole Michelini.

MICHELINI G. B. Ci metto poca importanza.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Se noi diciamo che la cospirazione sarà punita quando, oltre al concerto verbale, vi sia qualche fatto che ne prepari l'esecuzione, è ovvio che quando occorrerà di applicare questo articolo di legge si invocherà sempre qual mezzo di difesa il dubbio se l'atto sia o no per se stesso sufficiente a preparare l'esecuzione. Si dirà che l'atto incriminato può iniziare la preparazione, ma che, secondo il tenore della legge, è necessario che la prepari.

MICHELINI G. B. È appunto quello che voglio.

DE FORESTA, *ministro di grazia e giustizia.* Noi, signori, non l'intendiamo così, intendiamo un atto che possa giovare all'esecuzione del reato, ma non che sia sufficiente a tal uopo.

E qui mi permetta la minoranza della Commissione di dire che forse non avrebbe avuto luogo questa discussione se, come si era proposto nello schema del Ministero, in vece di: *atti diretti a preparare l'esecuzione*, si fosse detto: *atti preparatorii.*

Del resto, poichè la Camera vuol passare ai voti, io non prolungherò la discussione, e mentre aderisco, come ho già dichiarato, che secondo la proposta Michelini alla parola *atti* si sostituisca la parola *fatti*, propongo che nel resto per troncare la quistione invece di dire *diretti a preparare l'esecuzione*, la qual cosa non si vuole dall'onorevole Michelini, si dica *preparatorii* come nello schema del Ministero.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Rignon.

RIGNON. Io voglio solamente osservare che non so veramente comprendere come si voglia trovare l'emendamento Alvigini più liberale di quello della minoranza della Commissione.

L'emendamento Alvigini richiama la disposizione del Codice penale, la quale è così concepita:

« Articolo 187. Vi è cospirazione dal momento in cui la risoluzione di agire sia stata concertata e conchiusa fra due o più persone, quantunque non siasi intrapreso alcun atto di esecuzione. »

Ora la redazione della Commissione mitiga questa disposizione, la quale è tutt'altro che liberale; e se la mitiga, è più liberale di quella proposta dall'onorevole Alvigini, con la quale si vuol vincolare il magistrato a questa disposizione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Per l'ordine della votazione farò notare alla Camera che sono due gli emendamenti proposti: uno è quello della minoranza della Commissione, l'altro quello del deputato Alvigini, il quale è poi sotto-emendato in varie parti. Quindi credo essere necessario che la votazione proceda distintamente per le tre parti della proposta del deputato Alvigini, la quale, essendo un emendamento a quello della Commissione, parmi che debba avere la precedenza.

Innanzitutto leggo la prima parte dell'emendamento del deputato Alvigini, che è così concepita:

« La cospirazione contro la vita del capo di un Go-